

47

CAMERA DEI DEPUTATI

Sessione: 1863-66.

Proposta di Legge presentata nella tornata del ^{29.} ~~27.~~ Gennaio 1866.
dal Ministro delle ~~Finanze~~ *Finanze Interno*

OGGETTO

Relatore

Salvagnoli

Approvata nella tornata del 26. Aprile 1866.

N° 44

abolizione delle Direzioni della sanità
marittima investendone i Prefetti delle
loro attribuzioni

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|---|-------------------|---------|-----------------------|
| 1 | Cancellieri | 5 | Nicci V ²⁰ |
| 2 | De Blasio Ciberis | 6 | Pesetto |
| 3 | Papa | 7 | Pasetta |
| 4 | Viccaro | 8 | Salvaguardi |
| | 9 | Regorio | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Fasella
 Segretario Regorio
 Relatore Salvaguardi

DISCUSO NEGLI UFFICI

il 25 Marzo 1906

PRESENTATA LA RELAZIONE

il 16 e 20 Aprile 1906

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONI DELLA COMMISSIONE

Alle ore _____	del <u>4 Marzo 1906</u>	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed, occorrendole, di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento, di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

Pallavicini

137

SESSIONE 1865-1866

N° 47-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE

composta dei deputati

**CANCELLIERI, DE BLASIO, PAPA, VIACAVA, RICCI VIRGENZO,
PESCETTO, PASELLA, SALVAGNOLI, NEGROTTO**

sul progetto di legge presentato dal ministro dell'interno

nella tornata del 29 gennaio 1866.

**Modificazioni alla legge 30 giugno 1861
sulla sanità marittima.**

Tornata del 16 aprile 1866

SIGNORI! — Il progetto di legge presentato dal ministro dell'interno per modificare la legge sulla sanità marittima del 30 giugno 1861, e coordinarla con la legge sanitaria del 20 marzo 1865, e colla data del 7 maggio dello stesso anno, preoccupò vivamente gli uffici della Camera per la molta importanza di queste disposizioni, pei rapporti che ha la salute pubblica del regno con le condizioni sanitarie delle altre parti del mondo, e per la urgenza di adottare i provvedimenti che valgano a tutelare la salute pubblica dalle malattie importabili. Singolarmente il cholera asiatico nella prossima estate.

Il mandato che gli uffici diedero ai loro commissari fa concorde nell'ammettere in genere la legge, perchè unificando il servizio della sanità pubblica provvedeva a rimuovere i gravissimi inconvenienti che si verificavano per la esistenza simultanea di due direzioni distinte per un servizio identico, quale è quello della pubblica salute dividendola in sanità interna, ed in sanità marittima. I quali inconvenienti apparvero intollerabili nella infausta circostanza dell'invasione colerica dell'anno decorso.

Il decreto del 7 maggio 1865, affidando al ministro dell'interno anco il servizio della sanità marittima, che era prima di pertinenza del ministro della marina, riconosceva il principio della unità sul servizio della sanità pubblica regolato ugualmente nel regno dalla legge del 20 marzo 1865, ma affinché l'applicazione di questo principio fosse feconda dei vantaggi che doveva produrre era necessario di abolire le direzioni di sanità marittima, le quali hanno una particolare giurisdizione territoriale, e dipendono tutte da quella di Genova che prende il titolo di *Direzione generale*. Queste direzioni sono ora sottoposte al ministro dell'interno, ma non hanno alcuna dipendenza nè alcun rapporto neppure di circoscrizione territoriale con le autorità amministrative.

La Commissione fu concorde, meno uno dei suoi membri, ad accogliere questo progetto di legge, ma soltanto in via transitoria, attesa l'urgenza di unificare il servizio sanitario, e di ottenere una considerevole economia nelle relative spese, ed a condizione che si invitasse contemporaneamente il ministro a presentare un progetto di legge relativo alla sanità pubblica, sì interna che marittima. Se la Commissione avesse dovuto approvare questa legge come un complemento delle leggi esistenti, ne avrebbe unanime proposto il rigetto, poichè ritiene che siano necessarie molte modificazioni alle leggi sanitarie vigenti, e singolarmente di coordinare in queste il principio elettivo nei Consigli sanitari, che deve dare a questa istituzione il carattere di un magistrato destinato unicamente a tutelare la pubblica salute, ed indipendente, per quanto è possibile, dagli interessi che vi sono estranei. Prima di procedere all'esame delle singole disposizioni di questo progetto di legge, la Commissione, come ne aveva mandato dagli uffici, convinta dell'insufficienza delle disposizioni determinate dalla convenzione internazionale di Parigi del 1852, per tutelare i popoli dalle malattie importabili, convenne unanime della necessità di denunziare questa convenzione per ottenerne la revisione, conforme l'articolo 11 di detta convenzione; e tanto più volentieri è venuta in questa determinazione, in quanto che già l'opinione pubblica in Europa si è molto modificata intorno alle questioni dell'importazione del cholera asiatico, e non vi ha chi apertamente voglia negarlo dopo la invasione di questa malattia del 1865, e dopo le dimostrate incolumità delle isole, ove non si ebbero comunicazioni con luoghi antecedentemente contagiati, nè con oggetti da essi provenienti.

Dopo la invasione colerica del 1854 e 1855, molti

« ed i rispettabilissimi e molti conosciuti accademici
 eminentemente competenti dichiararono insufficienti i
 provvedimenti proposti dalla conferenza sanitaria di
 Parigi e lamentavano il modo illusorio col quale erano
 tenute in osservanza, e ne invocavano altamente la ri-
 forma. Ed un distinto commissario italiano della stessa
 conferenza di Parigi, il commendatore Pietro Betti, nel
 1858, nell'occasione di dimostrare la importabilità del
 cholera asiatico, scriveva: « che pubblicava quegli studi,
 « perchè quando alla Provvidenza non piaccia d'iste-
 « rilire la maligna natura del rio male, le condi-
 « zioni in che versiamo siano tali da far temere quando
 « la esperienza e la storia non abbiano perduta la loro
 « efficacia ammaccistrativa, di vedere il cholera ricon-
 « dotto fra noi con non minore facilità e prontezza, e
 « per quelle medesime vie e per quei medesimi mezzi,
 « pei quali lo fu sempre nelle cinque epoche che in-
 « vase l'Italia. » E queste furono parole profetiche,
 perchè si trascurò di riformare non solo la conven-
 zione, ma anco di osservare i provvedimenti che pre-
 scriveva, e si ebbe la invasione colerica del 1865.

La conferenza sanitaria di Parigi, che dicevasi fatta
 per preservare l'Europa dalla importazione dei morbi
 epidemico-contagiosi, abbandonò i principii dai quali
 solo poteva derivare la salvezza, e pur troppo l'Europa
 ha sperimentato che non arrecò effetto di utilità gene-
 rale, ed anzichè indicare uniformità nei provvedimenti
 quarantenari vi portò l'anarchia. È già noto, e fu pub-
 blicato con le stampe perfino da alcuno dei commissari
 di quel congresso sanitario, che l'influsso della scienza
 in quella riunione non era, nè poteva essere libero ed
 indipendente, ma subordinato e coartato da una forza
 maggiore quale era appunto quella della politica e del-
 l'azione governativa, che voleva in alcuni Stati all'in-
 teresse della salute pubblica preferire quello del com-
 mercio. Tuttavia fu riconosciuta la contagiosità del
 cholera asiatico, sebbene si commettesse l'errore di
 lasciare facoltativa l'applicazione delle quarantene: si
 sperò che il principio di moralità che sempre aveva
 guidato i Governi nei secoli passati, avesse dovuto
 valere anco nei presenti, cioè che ove trattavasi della
 incolumità della salute del popolo, il dubbio dovesse
 essere equiparato alla certezza; e pareva dovesse ri-
 tenersi che il concetto della contagiosità del cholera
 proclamato da un consesso di uomini competenti e
 rappresentanti tutti i Governi europei, quand'anche
 non fosse riconosciuto infallibile di fronte alla scienza
 avrebbe però avuto sempre tale efficacia da costituire
 almeno quel fondato dubbio che per secoli aveva avuto

la forza di imporre ai Governi l'obbligo di adottare severe misure di quarantena pel cholera come malattia contagiosa.

Ma le speranze pur troppo sono andate deluse; ed è per questo che la Commissione unanime crede indispensabile di denunziare la convenzione internazionale per riformarne le disposizioni relative alle quarantene.

La Commissione crede poi di richiamare l'attenzione del Governo sullo stato dei lazzeretti in Italia. Per questi la convenzione avea ben provveduto imponendo l'obbligo alle potenze segnatarie di costruirli se mancavano, di migliorarli ove esistevano, ma in generale i Governi che reggevano le varie parti d'Italia trascurarono di uniformarsi a queste parti della Convenzione, nè il Governo italiano se ne interessò maggiormente, anzi molti di questi furono destinati ad altri usi, come quello del Varignano e quello di Livorno.

Senza i lazzeretti non può tenersi in pratica un efficace sistema di quarantene, ed insistiamo perchè il lazzeretto del Varignano sia di nuovo destinato all'uso pel quale fu costruito, per comodo di Genova. Questo lazzeretto non può rimpiazzarsi con alcun'altra fabbrica, singolarmente per la sua posizione, e per la eccellente sua costruzione, che lo rende senza contrasto il miglior lazzeretto dell'Europa per la tutela della salute pubblica, pel comodo dei viaggiatori e per l'interesse del commercio. Insistiamo perchè siano di nuovo destinati ad uso di lazzeretto quelli di Livorno, costruiti egregiamente a quest'oggetto, perchè sia fatto un comodo lazzeretto nelle vicinanze di Brindisi, per comodo anco del porto di Ancona, e sia provvista infine di conveniente lazzeretto la Sicilia, ponendolo in una delle vicine isolette.

La Commissione inoltre per mandato di vari uffici ha rivolto la sua attenzione sulle riforme che conseguentemente alla unificazione del servizio sanitario interno e marittimo dovevano farsi nel personale per ottenere una economia sulle spese relative a questo servizio. Queste economie gioveranno alla navigazione cooperando a creare comodi lazzeretti e migliorando gli esistenti.

Uno dei commissari si preoccupava molto della necessità che si mantenesse una direzione generale di sanità che avesse corrispondenza con tutti i porti esteri, e portasse così una attiva sorveglianza sullo sviluppo all'estero delle malattie importabili, affinchè si possano dare subito le disposizioni reclamate dalle notizie ricevute per interesse della salute pubblica. Questa opinione non venne accolta dagli altri commissari, ai quali parve inutile una direzione generale a quest'effetto, ed anzi

atta soltanto a togliere ai provvedimenti sanitari quella celerità che è indispensabile affinchè riescono utili.

Il ministro dell'interno è già col mezzo della divisione del suo Ministero per la sanità, in relazione diretta con tutti i ministri, o consoli italiani residenti all'estero per l'oggetto sanitario, ed egli solo deve dare gli ordini uniformi a tutte le autorità sanitarie del regno; ma è necessario poi che le autorità amministrative locali abbiano facoltà di dare i provvedimenti che sono reclamati dalle istantaneità dei casi che possono avvenire senza essere preveduti, e dei quali desse sole sono i giudici competenti, essendo in grado di valutare convenientemente le vere condizioni locali. Dopo di aver discusse e stabilite queste idee generali sul progetto di legge che vi proponghiamo, la Commissione, aderendo al desiderio dei molti dei suoi commissari, invitò il ministro dell'interno ad intervenire nel suo seno per avere notizie intorno le idee del Governo singolarmente sulla revisione della convenzione sanitaria internazionale, sulla diminuzione del personale sanitario, e sulla conseguente riduzione delle spese; sulla immediata riattivazione degli antichi lazzeretti, e sulla destinazione a quest'oggetto di nuovi fabbricati ove non esistano o convenga abbandonare i vecchi per interesse della pubblica salute. Le dichiarazioni del ministro dell'interno su questi argomenti furono soddisfacenti.

Dichiarò che già si pensava riattivare i lazzeretti antichi che erano destinati ad altri usi, ed a stabilirne dei nuovi sia nei porti ove gli antichi non soddisfacevano più al fine al quale erano destinati, ed anzichè essere tutela delle popolazioni per la troppa prossimità alle abitazioni divenivano per quelle un pericolo, come ad Ancona e Messina, sia per uso dei porti che per le nuove condizioni loro create dalle vie ferrate divengono i punti di maggiore importanza, per le relazioni con l'Oriente come sarebbe Brindisi.

Dichiarò esplicitamente alla Commissione che la unificazione del servizio sanitario interno e marittimo avrebbe portato una considerevole economia nelle spese di questo servizio. Infine si mostrò favorevole alla domanda di revisione della convenzione sanitaria internazionale, e disse che la conferenza sanitaria europea adunata a Costantinopoli poteva considerarsi investita anco di questo mandato. In ogni caso dichiarò di essere il Governo risoluto di valersi di tutte le facoltà largamente accordate dall'articolo 72 del regolamento annesso alla convenzione per stabilire al bisogno rigorose quarantene per le provenienze dai paesi

infetti dal cholera asiatico e di quella durata che sarà stimata necessaria.

La Commissione tuttavia crede di insistere sulla necessità della revisione della convenzione internazionale per modificare appunto l'articolo 2 della convenzione e 72 del regolamento annesso, e rendere obbligatori quei più efficaci provvedimenti quarantenari che si lasciarono facoltativi. Anco quando si firmava la convenzione pareva ad alcuni commissari insufficiente il periodo di quarantena assegnato a tutela pubblica contro il contagio colerico di cinque giorni completi di quarantena; ma si sperava che il buon volere avrebbe supplito all'obbligo, e quel periodo sarebbe stato da tutti i Governi segnatarî esteso volontariamente. Non solamente questa volontà uniforme non vi fu in tutti i Governi, ma conviene apertamente dichiarare, che anzi molti di essi violarono il disposto dell'articolo 26 della convenzione citata, il quale stabilisce che al primo apparire di un caso anco dubbio di malattia importabile, il dubbio debba dall'autorità sanitaria interpretarsi nel senso della maggior prudenza ed imporre frattanto patente brutta. E ben fece la conferenza a stabilire questa prescrizione, poichè si faccia palese a tutti che siano attivi quanto esser si vogliono i provvedimenti di cautela contro l'importazione di un contagio, la loro efficacia rimarrà distrutta se non potrà aversi la più sollecita notizia del luogo, dal qual convien guardarsi perocchè è troppo tarda, e quindi inutile ogni precauzione quando già le comunicazioni sospette hanno avuto luogo per lungo tempo. Le disposizioni di quest'articolo ognun sa che furono apertamente violate e nel 1854 e nel 1855 e nel 1865 da molte autorità sanitarie di alcuni Governi del Mediterraneo, i quali avevano accettati e ratificati siffatti provvedimenti, e si è veduta dilazionare la notizia ufficiale della esistenza del cholera per oltre un mese dal primo caso, e rilasciare patente netta quando già erano avvenuti fin oltre 100 casi di cholera nella stessa città marittima.

Le autorità sanitarie, alle quali dalle leggi è affidato il supremo interesse della salute pubblica, considerino attentamente l'immensa responsabilità che pesa sopra di loro, ed in questo argomento speriamo che lasceremo alle scuole le controversie teoriche non mai definite nè definibili intorno ai contagi.

La Commissione dopo di avere discusso lungamente ed approvato queste idee generali relative alle leggi e progetti di sanità marittima, prima di passare ad esaminare le singole disposizioni della legge prescritta di

modificare quella del 30 luglio 1861 sulla sanità marittima, deliberò unanime che fosse presentato all'approvazione della Camera un ordine del giorno col quale s'invitasse il Ministero di presentare prontamente all'esame del Parlamento un progetto completo di legge pel riordinamento della sanità pubblica, considerando come già dicemmo, la presente legge soltanto come transitoria, e da doversi approvare per urgenza, essendo indispensabile di unificare il servizio sanitario del regno, già unificato per quanto poteva farsi col mezzo di decreti reali, e per provvedere efficacemente alle eventualità che potrebbero verificarsi dallo sviluppo di malattie importabili nei vari Stati sulle coste del Mediterraneo.

La Commissione unanime ritenne che sopprimendo i Consigli particolari di sanità marittima, introdurre in quelli provinciali di sanità pubblica l'elemento elettivo come vi era nei Consigli di sanità marittima creati dalla legge 30 giugno 1861, poichè niuno è più interessato a provvedere alla salute pubblica degli abitanti stessi delle varie città e provincie, ed a regolare i provvedimenti in modo che mentre efficacemente tutelino alla salute dei popoli, arrechino il minor danno possibile al commercio.

Questo intento pare sia ottenuto aggiungendo al Consiglio sanitario provinciale il sindaco del porto principale della provincia secondo la classificazione fatta per legge dei porti stessi, e di due consiglieri provinciali designati a quest'ufficio dal Consiglio provinciale amministrativo, i quali avranno voto. Interverranno poi alle adunanze del Consiglio sanitario marittimo, come è proposto dal ministro, anche il presidente della Camera di commercio, l'agente delle dogane ed il capitano del porto principale della provincia, i quali avranno solo il voto consultivo. La Commissione spera che anche il Consiglio superiore di sanità ora che deve occuparsi degli affari della sanità marittima del regno sarà ampliato e modificato dal Governo con l'istesso concetto dal quale sono informate le modificazioni che sono state da noi proposte ai Consigli sanitari provinciali.

Parve anco conveniente di non lasciare all'arbitrio dei prefetti di designare i funzionari ai quali deve essere affidato il servizio di sanità marittima nei porti e scali nei quali non sarà ufficio di sanità con impiegati propri. Secondo il concetto adottato di affidare agli stessi interessati la tutela della salute pubblica, il sindaco in ogni comune che ha nel suo territorio scali marittimi, e quello che può disimpegnare quest'ufficio con maggiore zelo nella cosa pubblica, e sotto la sua

dipendenza gli agenti doganali che si trovano in tutti gli scali ove le navi possono in qualche maniera approdare.

In questo modo pare siano evitati i possibili conflitti di giurisdizione nella sanità che nell'anno scorso produssero gl'inconvenienti tanto deplorati, poichè ci sarà unità di direzione, e rispetto agli ordini che verranno dati ed eseguiti dall'autorità amministrativa elettiva.

La Commissione opinò concordemente di sopprimere l'articolo 6 del progetto ministeriale perchè ritenne nelle facoltà del Ministero dell'interno quella di pubblicare il regolamento per l'applicazione della presente legge, e quindi per questo fine essere inutile qualunque dichiarazione in proposito. Ma se poi si dovesse intendere con quella dichiarazione di accordare al ministro il potere di inserire nel regolamento disposizioni che alterino sostanzialmente la legge, allora riuscirebbe dannosa, ed a tutti i commissari è sembrato opportuno di far cessare l'inconveniente tanto lamentato di veder variare le disposizioni delle leggi, e farne quasi delle nuove per mezzo dei relativi regolamenti non interpretando nel vero senso il mandato ricevuto dal Parlamento di compilare il regolamento per mettere in esecuzione le leggi, ma non di variarle o modificarle.

Infine la Commissione coerentemente alla deliberazione già accennata, unanime vi propone prima di passare alla votazione della legge di invitare il ministro a presentare sollecitamente un progetto di legge sulla sanità pubblica sia marittima che interna che riunisca tutte le disposizioni contenute in varie leggi, e decreti emanati in proposito in varie epoche dal 1852 in poi.

Questo invito la Commissione ha formulato nel seguente ordine del giorno al quale spero che accorderete i vostri suffragi come gli accorderete alla legge che vi proponghiamo.

Ordine del giorno.

La Camera, confidando che il Ministero denunzierà la convenzione internazionale sanitaria del 1852 per correggere le varie disposizioni circa la durata delle quarantene delle malattie importabili ed invitandolo a presentare prontamente un progetto di legge pel riordinamento del servizio della sanità pubblica coerentemente ai principii esposti in questa relazione, passa a votare la seguente legge transitoria.

~~SALVAGNOLI, relatore.~~

PROGETTO DEL MINISTERO

Art. 1.

Le direzioni di sanità marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1861, n° 64, sono aboliti.

Art. 2.

Nelle provincie, i cui limiti fanno parte del litorale del regno, i prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei direttori di sanità marittima sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

I consiglieri sanitari ordinari contemplati dall'articolo 7 della legge 20 marzo 1865, numero 2248, saranno in numero di otto, due dei quali dovranno essere consiglieri provinciali nominati dal Consiglio provinciale amministrativo.

Art. 4.

Allorquando il Consiglio provinciale di sanità dovrà occuparsi di affari che interessano la sanità marittima saranno chiamati ad intervenire alle adunanze per dare il loro parere, il sindaco del capoluogo, il presidente della Camera di commercio, l'agente delle dogane ed il capitano del porto principale della provincia.

Art. 5.

Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferraio, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani e Girgenti, saranno istituiti sotto la immediata dipendenza dell'autorità amministrativa provinciale uffici di sanità marittima con impiegati propri. I quali uffici potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti ove e quando il bisogno ne occorra.

Negli scali rimanenti saranno agenti di sanità marittima funzionari ed impiegati provinciali o comunali da designarsi dal prefetto.

Art. 6.

Sarà pubblicato contemporaneamente alla presente legge, che andrà in vigore in tutto il regno col 1° aprile 1866, il regolamento prescritto dall'articolo 15 della legge 30 giugno 1861, n° 64 allo scopo altresì di coordinare il servizio di sanità marittimo col terrestre.

Art. 7.

È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla presente.

PROGETTO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico al qui contro.

Art. 2.

Identico al qui contro.

Art. 3.

I voti consultivi
+ sul capitano marittimo.
+ Il capitano marittimo, sulla proposta della Camera di Commercio, sarà nominato dal Prefetto.

della provincia.

Art. 5.

Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Portoferraio, Napoli, Castellammare, Ancona, Brindisi, Bari, Palermo, Messina, Catania, Trapani, Girgenti, Augusta, Siracusa, Taranto, saranno istituiti sotto l'immediata dipendenza dell'autorità amministrativa provinciale uffici di sanità marittima con impiegati propri i quali uffici potranno essere istituiti temporaneamente dal Governo in altri porti ove e quando il bisogno ne occorra.

+ Porto-Torrey e Squoli

Negli scali rimanenti sarà agente di sanità marittima, sotto la dipendenza del prefetto, il sindaco del comune nel cui territorio rientra il litorale e sotto i di lui ordini il servizio sanitario sarà fatto da agenti designati dal prefetto.

I ov'è lo scalo,

dat: 6°

È derogato ad ogni anteriore disposizione contraria alla, presente legge.

Approvata nella Camera dal 26. Aprile 1866.

Il Re

141

142

Sanità Marittima

Sig.ori

U. m.

Al fine della tutela della
 sanità pubblica all'interno del
 Regno, provvedono a norma della
 Legge Sanitaria 20. Marzo
 1865, e del relativo regolamento
 approvato con R. Decreto 5.
 Giugno stesso anno N. 2322, sotto
 la dipendenza del Ministero
 dell'Interno, i Prefetti, i Vice-
 prefetti e le altre autorità amministrative
 provinciali e comunali,
 assistite rispettivamente dai consigli
 e Commissioni Sanitarie,
 ai pericoli che, notissimo come
 prometterla dall'esterno e, par-
 ticolarmente per la via di mare
 provvedono ancora, e, come sotto
 la dipendenza dello stesso Mi-
 nistero dell'Interno, spediscono
 Commissioni di Sanità Marittima
 con funzionarii ed ordinanze e
 particolari stabilite dalla legge
 20 Giugno 1865, N. 64, e dal Regolamento

to 4. Agosto 1861. N. 149, le quali,
assistite da speciali Consigli di
Sanità, e col concorso degli Ispetti
di Marina e delle Dogane
nei porti e scali ove non sono
impiegati Sanitarii, attendono
all'esecuzione della convenzione
internazionale sanitaria e del
relativo Regolamento 3. Febbra-
io 1857.

Le Direzioni di Sanità Noa.
rittima che in numero di cin-
que con una particolare ~~estensione~~
~~nella~~ giurisdizione territoriale,
hanno capo ad una di esse che
prende il titolo di Direzione
Generale, ed ha sede a Genova;
sono subordinate al Ministero
dell'Interno, ma sono affat-
to indipendenti dalle Autorità
Amministrative ordinarie del-
la Provincia e del Comune,
colle quali non hanno nessun
rapporto, neppure di territo-
rio giurisdizionale.

Questo duplice ordinamen-
to di funzionarii e di corpi
consultivi di Sanità, che han-

no in sostanza lo scopo istigato, oltre al gravare il bilancio dello Stato di una amministrazione non giustificata dai bisogni del servizio, rende impossibile quella uniformità d'intendimenti, la quale è pure indispensabile in tutti i rami di amministrazione ad impedire che sorgano conflitti e divisioni della cosa pubblica, specialmente quando l'urgenza dei provvedimenti, urgenza molto frequente nei servizi sanitari, impone alle autorità locali l'obbligo in determinati casi di risolvere sul luogo, senza l'intervento dell'amministrazione centrale, questioni importanti che toccano gravissimi interessi. ~~Se non tutti gli~~

L
 Alippi

che cose stavano in peggiori condizioni quando il servizio sanitario interno, ed il massimo avevano la supremazia. Dice, che...

si, in quello cioè dell' interno,
ed in quello della Marina; e
se non ~~si~~ hanno a lamentar^{si} per
delle tristi conseguenze, ciò è
dovuto a che durante il tempo
della divisione dei due servizi,
la salute pubblica non fu mai
sciocamente minacciata né com-
promessa dal di fuori.

Ma se col decretare il ~~partag-~~
gio dell' amministrazione
della Sanità Marittima col
Decreto 7. Maggio 185. al Mini-
stero dell' Interno in esecuzione
della Legge 20. Marzo dello stes-
so anno, la quale gli affida
in modo esclusivo la tutela
della pubblica salute si fatta
il primo passo alla levica e
necessaria unificazione dei
servizi, durano pur tuttavia
in massima parte gli incon-
veniente, essendosi dovuto la-
sciar sussistere per intero lo
ordinamento delle Autorità
Sanitarie, verchi stabilito da
Legge.

La esperienza degli ultimi

Sei mesi durante la malangue-
 rata invasione della epidemia
 colerosa, ha dimostrato come
 l'istituzione delle Speciali Di-
 rezioni di Sanità Marittima,
 indipendenti dalle ordinarie
 Autorità Amministrative, non
 corrisponda agli effetti spera-
 ti, sia senza prestigio d'autori-
 tà, e senza d'incapio alla prov-
 videnza ed energia dei provvedi-
 menti, e come nella maggior
 parte delle Provincie, anticipan-
 do di fatto l'unificazione che
 ora oggi si propone, sia stato
 indispensabile d'investire i
 Prefetti dei poteri che compete-
 no ai Direttori di Sanità
 Marittima.

Luzi

All'appressarsi impetuosi dei
 pericoli d'invasione di una
 pestilenza, le porzioni ma-
 rittime che ridono gli accessi
 di mare, sorvegliati da Organi
 in parte estranei all'Am-
 ministrazione Sanitaria e
 dipendenti da Direzioni lora-
 tane, appena conosciuto nel

tempi normali nei luoghi della
sua sede, ~~ad ottenere questi giorni~~
~~di~~, non si ebbero, e non si
poterono avere quella sicurezza
che solo è capace di infondere
l'autorità locale e provinciale,
colla quale si trovano continua-
mente in contatto nelle loro re-
lazioni con la pubblica ammi-
nistrazione; ed il timore di una
possibile invasione in vari luo-
ghi suscitò quella agitazione
che facilmente degenera in pub-
blici disordini e tumulti, che
l'autorità politica non avrebbe
potuto arrestare stando alla
legge, perchè non avrebbe potu-
to inviarvi nel servizio della
Sanità Marittima, se tempe-
rante ed accrescere l'azione
secondo che la prudenza sves-
se consigliato a conciliare gli
interessi della pubblica sicu-
rità cogli altri non esclusi.
Se gravi e numerosi ed econo-
mici e qualche volta d'ordi-
ne pubblico.

Avrebbero la confusione e

di imbarcanti, e misero a mag-
 gior vantaggio il servizio, il
 dualismo che ben sovente sussiste
 tra le Direzioni che solo si
 preoccupavano della Conve-
 zione internazionale, ed i
 Prefetti, e Consiglieri Provinciali
 e le Commissioni di Sanità loca-
 li, le quali chiamate pure in
 queste speciali circostanze
 ad impegnare attiva in vece
 ta dei caldi voti delle popo-
 lazioni dovevano regolarsi
 guidati da altri criteri; in
 mancanza di forza delle Cir-
 colazioni, che per far rispetto a
 i loro provvedimenti si dovevano
 ricorrere alle Autorità a cui
 quali onori erano in pieno
 accordo, e non si trovavano
 in contatto ne prossimo in
 comodo; la lentezza dei proce-
 dimenti e delle istruzioni
 delle Direzioni medesime
 ai loro subalterni, come
 guerra dei loro ordini e
 nei carteggi, ed infine la
 mancanza di prontezza ed

efficace
intelligente cooperazione, per
parte degli Agenti di Sanità
Marittima estranei all'amma-
nistrazione Sanitaria e dipen-
denti da altri Dicasteri.

quasi dritti in parte sia al-
tre e principali occupazioni
non potessero attendere colla
voluta diligenza ad un ser-
vizio che essi naturalmente son-
troppo disposti a ritenere come
accessorio e nel quale sono ne-
cessarie speciali conoscenze,
determinate leggi e rego-
lamenti.

Gli avvenimenti di Sici-
lia dell'Isola d'Elba, di
Sardinia, di Napoli e di
altre città marittime son
troppo noti, e rendono super-
fluo che si provi con altri
argomenti i disordini in-
venuti, e la confusione pro-
dotta in quel ramo di pub-
blico servizio dalla duplice
istituzione di autorità inca-
ricate dello stesso servizio,
bastando il materiale che cade

~~istituzione le funzioni con egualità~~
 del ~~duplice~~ ^{mi} tutto che ~~non~~
 corre il D. S. 2. aggiungere che non mai
~~veruno~~ ^{nessuno} ~~nessuno~~ ^{nessuno}
 in que' gruppi frammenti la ~~opera~~ ^{opera}
~~le~~ ^{le} ~~tele~~ ^{tele} delle ~~Commissioni~~
 di Sanità ~~Marittima~~ ^{Marittima}
 Ministero non potè fare
 a meno durante ~~l'impedimento~~
 versare al modo di ~~affidare~~
 dare ai ~~Direttori~~ ^{Direttori} l'alta ~~direzione~~
 zione dei servizi ~~sanitarii~~
 marittimi. -

Mezzi

Ad avviare agli esporti
 inconvenienti, e per essere
 preparati ad ogni evenienza,
 è quindi necessario ed
 urgente di ~~simplificare~~ ^{raccomodando}
 l'amministrazione, ~~un~~
 uno a due servizi, che non
 hanno ragione di essere ~~separati~~
 e distinti. -

senza ritardo

Per ottenere questo scopo
 senza che punto ~~venga~~ ^{non} ~~com~~
 promessa la fedele esecuzione
 della Convenzione ~~Internazionale~~
 zionale Sanitaria e del ~~relativo~~
 suo regolamento, si ritiene
 indispensabile di abolire le
 Direzioni di Sanità ~~Marittima~~

ed i consigli relativi, e modifica-
zione della Legge 30. Lui-
gno 1861. N. 64. ed inv. loro del-
le rispettive loro attribuzioni
i Prefetti ed i Consigli San-
tari delle Provincie Marit-
ime, disponendo ad un tempo
che gli uffici speciali marit-
timi i quali sono indispensa-
bili nei porti e scali di
grande importanza, fac-
ciano capo alla Prefettura
della rispettiva Provincia,
e vengano negli altri punti
di ancoraggio del litorale
sostituiti impreganti munici-
cipali agli agenti di Ma-
rina e delle A. Dogane,
^{per quanto}
~~già~~ che riguarda le
funzioni di Sanità Ma-
rittima.

Ed a ciò mira il seguente
progetto di legge, il quale,
mentre fornisce l'unico mez-
zo a realizzare il concetto
della concentrazione nel
Ministero dell'Interno,
di ogni attribuzione rela-

111
6

tura alla tutela della vi-
vità pubblica escludendone
te affidatagli dalla Legge
20 Marzo 86, non viene in
sostanza a modificare la
legge del 30 Giugno 81. e in
in quelle parti le quali
~~proporzionalmente sono di com-~~
~~petenza del potere esecutivo,~~
in quanto riguarda l'or-
ganismo necessario alla
esecuzione della conven-
zione internazionale in-
ternazional.

Questo progetto, che in
forma d'altro modo di prin-
cipi ed alle gerarchie sta-
bilita colla legge provinci-
le e comunale, ed alla ma-
sima di dar maggior in-
gerenza alla Provincia ed
al Comune in un istanz-
se che tanto si riguarda,
si raccomanda pure sot-
to l'aspetto dell'economia,
in quanto che oltre al ri-
sparcio delle Direzioni,
sarà pur possibile col-

L'aumento dei centri di
immediata sorveglianza
che saranno altrettanti
quante sono le provin-
ce littorali, una dimi-
nuzione nei più alti fun-
zionari degli Uffici di
Sorveglianza marittima, senza
nuocere all'integrità del
un così interessante ser-
vizio.

Ho quindi l'onore di raccomandare
alle vostre sollecitudini il
presente progetto di legge e
chiedere la vostra approvazione.

155
7

Progetto di Legge
a modificazione della Legge
30 Giugno 1861. N. 64. sulla
Sanità Marittima.

Resolto

Art. 1.
Le Divisioni di Sanità
marittima ed i Consigli
Sanitari stabiliti negli
articoli 3. e 4. della legge
30 Giugno 1861. N. 64. sono
aboliti.

Art. 2.
Nelle Provincie, i cui limi-
ti fanno parte del terri-
torio del Regno, i Prefetti
assumono nelle rispettive
loro giurisdizioni le fun-
zioni dei Direttori di Sa-
nità marittima, sotto la
dipendenza del Ministro
dell'Interno.

Art. 3.
Nelle stesse provincie, le
funzioni dei Consigli

aboliti colla presente legge
saranno ^{adempiti} ~~adempiti~~ da
Consigli Sanitari Provinciali creati colla legge di
Sanità pubblica (allegato
C. della Legge 20 Marzo
1865. N. 2248.) coll'interven-
to in questo caso del Sinda-
co ed ~~dei~~ due membri del
Consiglio Comunale della
città capoluogo, del Presi-
dente della Camera di Com-
mercio, del Capitano del
Porto più importante del-
la Provincia, dell'agente
principale delle Dogane,
~~ed ove sia possibile di due~~
~~Capitani marittimi nomi-~~
~~nati dalla Camera di Com-~~
~~mercio.~~

Art. 4.:

Cessano pure di essere Agen-
ti di Sanità Marittima
gli Amministratori di
Marina, i Capitani di
Porto e gli Agenti Dogana.

~~servizi di Sanità Marittima~~
~~ed terrestre.~~ Il Governo del
 Re S. M. ha pubblicato con
 temporaneamente alla
 presente legge, il Regolamento
 prescritto dall'ar-
 ticolo 5. della Legge 30.
 Giugno 1861. N. 64. allo scopo di
 coordinare il servizio di sanità marittima ed
 terrestre. Art. 4.
 È derogato ad ogni an-
 teriore disposizione contra-
 ria alla presente.

Suppl. 1865 = 1866

Comuni dei Dipartimenti

Delazioni della Commissione
composta dei Dipartimenti: Ancona,
De' Abruzzi, Marche, Umbria, Toscana,
Venezia, Napoli, Sicilia, Calabria,
Puglia, Basilicata,
sul progetto di legge presentato
dal Ministro dell'Interno nel
senato del 20 gennaio 1866

Modificazioni alla legge 20 giugno
1861 sulla tenuta municipale

Trattato del 16 Aprile 1866

Venezia

1 157

Signor

Il progetto di legge presentato dal Ministero dell'Interno, per modificare la legge sulla sanità pubblica emanata dal 30 giugno 1861, e coordinarla con una legge emanata dal 20 Marzo 1865, e il regolamento Maggiore dello stesso anno, merita veramente gli uffici dell'Amministrazione nella importanza di queste disposizioni per la parte che ha la salute pubblica del Regno e le misure sanitarie della alta parte del Ministero e della Amministrazione di cui deve provvedere e sorvegliare e tutelare la salute pubblica dalle malattie contagiose. Le misure del 1861 e del 1865 venute in Italia nel 1854, e nel 1865 hanno incontrato per parte nostra insufficienti disposizioni per la sanificazione sanitaria nazionale. Il mandato che gli uffici di ordine sono loro tempo prima fu concesso nell'adempimento in genere la legge parte unificando il regolamento sanitario pubblico provvedere con le misure sanitarie

Il progetto di legge presentato dal Ministero dell'Interno merita veramente gli uffici dell'Amministrazione nella importanza di queste disposizioni per la parte che ha la salute pubblica del Regno e le misure sanitarie della alta parte del Ministero e della Amministrazione di cui deve provvedere e sorvegliare e tutelare la salute pubblica dalle malattie contagiose.

inconveniente che si creasse
e la gestione simultanea di
due direzioni distinte e comp
dentico quale è quello della pubblica
salute vivendole in parte
a la sanità marittima. I due
inconvenienti ~~si~~ passano in
terabili nelle in parte
dell'incursione coltiva dell'inc
no d'uso -

Il decreto del 7 Maggio 1865
affidò al Ministero dell'inter
no il servizio della sanità maritt
ma che era prima di pertinenza
del Ministero della Marina, e comp
in il principio della unità nel
servizio della sanità pubblica
d'efficienza regolata egualmente nel
giugno dall'ordine del 20 Maggio
1865, ma applicata l'efficienza
in di questo principio, si riferisce
nei vantaggi che si possono
in ora ricuperare a livello
Sanità - direzione di sanità mar
ittima, le quali danno una più
robusta garanzia di servizio
e dipendono dalla qualità
di servizio e un prudente
e Direzione generale, ~~Atto~~
direzioni sono sottoposte al
Ministero dell'interno, ma
hanno alcune dipendenze e alcuni
rapporti diretti di servizio
territoriale con le autorità
amministrative.

Novelli

ministeriale con l'autorità un
 ministrativa.
 La commissione parlamentare
 non può in nessun caso
 ne, né obbliga il progetto di legge,
 né questo progetto di legge,
 ma soltanto in via consultiva, alla
 l'urgenza di un progetto di
 legge finanziaria e di ottenere una
 sufficiente economia nella colli-
 ne spese, ~~il~~ a un progetto di
 finanziaria contemporaneamente al
 ministro o proferisce un proget-
 to di legge relativo alla parte
 pubblica finanziaria della manovra.
 Se la commissione non ha potuto
 approvare, questo legge come un
 complemento della legge, e questo
 se anche un anno e il progetto
 il rigetto, potrà essere il, ha
 rapporto con le commissioni e
 alle leggi finanziarie rigate, il
 singolarmente di cominciare in
 questo il principio chiaro
~~di~~ nei progetti finanziari, che deve
 dare a questo influenza il
 carattere di una legge finanziaria
 di natura finanziaria, a volte
 la pubblica, parte, e in dipen-
 dente di quale è possibile degli
 interessi che si può esprimere.
 Sarà di procedere all'opera
 delle leggi e di appoggiare di

questo progetto di legge, la cui
re, come nei casi a noi di cui
efficienza della insufficienza
delle disposizioni anteriori del
convenzione internazionale di Parigi
del 1852 e la legge e poi la de-
motate incompatibile, con esse
unanime della nazione e dei
già questa convenzione e allora
la riprese uniformi dell'arte
andri e di convenire, per la
più estrema e venuta in questa
determinazione in quanto, per
l'opinione pubblica in Europa
si è molto modificata in corso
alla questione della impostazio-
ne del libro spiritico, e non si ha
chi apertamente voglia negare
Dopo la convenzione di Parigi
del 1852, e dopo la sua ratifica
incominciò nelle isole, e non poche
~~comunicazioni~~ in luoghi anticamente
mentre i fatti combinate per oggi
di essi provenienti.
Dopo la convenzione di Parigi del
1852 e 1855 molte nazioni rispettano
in Europa, e molti d'essi all'india
e eminentemente importanti dis-
posizioni insufficienti e per di più
proprio dall'esperienza sem-
bra di Parigi, e lamentando il
modo illibero col quale esse sono
in esecuzione, e se in un caso

altamente in forma... in fatto
 l'omogeneità della...
 di Parigi, il libro scritto nel 1858
 nell'occasione di...
 l'importanza del libro...
 vera = che...
 = scende quando...
 = un po' più...
 natura del mio...
 mi che...
 e per...
 e la storia...
 e la...
 di...
 e noi...
 e per...
 e me...
 e mezzi...
 e nelle...
 e il...
 profeta...
 di...
 re...
 giudizi...
 delle...
 storia del 1865

Namis L

La conferenza...
 di...
 di...
 di...
 di...

61
rimanuto che non avesse effetto
di diritto generale, e quindi
potrebbe indurre uniformità nei pro-
cedimenti quaranteneri in tutto
l'anarchia. E già noto, e già
pubblicato in la stampa perfino
da alcuni dei luminari di
quel longepeso sanctoro, che l'im-
flusso della scienza in quella
visione non era, né poteva
operare libero ed indipendente, ma
subordinato e coartato da una
forza maggiore quale era ap-
partito quella della politica
e dell'azione governativa, ed in
ed in alcuni stati all'interesse
della salute pubblica preferen-
te quello del commercio. In
tanta più increspata sua inter-
grazione del libero arbitrio fu
ben più commette l'errore di
supporre gratuitamente l'applicazione
della quarantena: si spera che
il principio di moralità sia
sempre avverso guidato, e forse
si nei suoi rapporti. Invece
ovvero tanto valore non
proprio, non che non balza
si della ineluttabilità della salute
del popolo il dubbio dovesse
equiparato alla certezza; e per
non dovesse ritenersi che il concetto
della certezza del valore pro-

clamato da un consesso di uomini
 competenti e rappresentati tutti i
 governi Europei, quando anche un
 solo non si presentasse in faccia di
 fronte alla scienza amabile
 però anche sopra tale effusione
 di affettuosità almeno qualche
 dubbio che si può avere
 anche la forza di imporre
 ai governi l'obbligo di adattare
 l'evento misfatti di quarant'anni
 per allora come melle in un
 fr.

Ma le speranze per troppo presto
 andate deluse, ed è per questo
 che la commiserazione unanime
 indispensabile di denunciarla
 l'innocenza internazionale e
 mettere la dispietata retore
 alle quarant'anni.

La loro misfatti onde più di
 chiamare l'attenzione del governo
 dello Stato dei Rappresentanti, talora
 in questo la innocenza aveva ben
 provveduto impedendo l'obbligo della
~~potenza~~ potenza, signorile di affari
 che se mancavano di vigilanza
 esistevano, ma in generale i
 governi che reggevano le varie
 parti d'Italia trascurarono di un
 fermarsi in questi parti della
 innocenza, e se il governo italiano
 se ne interessò maggiormente
 anzi molto di questi governi del

Queste monie gioveranno all-
navigazione coprendo a creare
con di coperte e migliorando gli
spedienti.

Prorogato

Uno dei Consignari si procurano
molto della neupila che si monta
reper una Direzione generale
di sanità de' acque e conspandere
con tutti i Part. efflu e per lo sp
una attiva preoccupanza ad tutto
spedire all' effetto delle malattie
importabili affidate si per
Dare salute le dispendio: sola
molte delle religie ricombe 1) int
reper delle. Salub. publicas, che
opinione un corso accolta degli
altri Consignari ai quali porre
inutile una Direzione generale a
quest' effetto ed anzi alle sott. lo
a togliere ad provvedimento sanitario quella
celebrità che è indispensabile app
rispario attiva

Il Ministro dell' interno è già dal
mezzo della Direzione del suo
ministero gli sanitari in religie
dretti in tutti i Ministeri, e sp
Stato all' effetto di soggetto
Sanitario, e gli solo due due
gli ordine uniformi a tutti
i ~~part. del~~ la autorità
sanitarie del suo circo. l-
durate delle duos. l-
ma è neupario per de. l-

trita amministrazione locale
altresì facoltà di prendere le
opere i provvedimenti de. per ad
moti dall'ist. locale di capi
de. per averne senza op. e
privilegi, e dei quali ten
fatti dopo sole per i giudici
competenti. ~~per~~ op. in grado
di esaltare convenientemente
le vere indigene. ~~del~~ locali.
Dopo di aver di pupa, e ~~stato~~
queste idee generali sul progetto
di legge - o. in propria ~~forma~~
ca. Commissione aderendosi al
disegno dei molti dei ~~suoi~~
misparsi inviti il ~~Ministro~~
dell'Interno ad intervenire nel
pro senso e avere notizie inter
le idee del governo singolar
mente sulla reciproca dell
lavorazione sanitaria inter nazi
onale, sulla diminuzione del
pericolo sanitario, e sulla con
sequente riduzione della peste,
sulla immediata interruzione
degli antichi lazzeretti, e sulla dispo
sizione a quest'oggetto di
nuovi stabilimenti ove non esistano
occorrenza abbandonare i vec
g interse della pubblica salute
La Dichiarazione del ~~Ministro~~
dell'Interno su questa ~~causa~~
molti furono ~~per~~ ~~diffusione~~

12
Gottsch

Il rischio che già si pensava a sot-
trarre i laggi, etc. etc. di essere
no definite ad altri usi. Da
libere di nuovi più per località
partite ne gli antichi no più
vano più al fine al quale esse
definite, ed anziché opere tutte
delle popolazioni gli troppa
mita alle abitazioni. Diventano
per quelle un pericolo. Si
uso di parte de gli nuove
regioni trovate dalla via per
rate di nuovo; parte di maggio
re in parte gli abitazioni in
onore esse. Il rischio
Dichiaro esplicitamente alla
missione che la commissione
del servizio sanitario interno
e mondiale avrebbe potuto
confidare ad un'altra
parte di questo servizio, forse
per il fatto favorevole alla
di ricevere dalla Commissione
Sanitaria internazionale, e di
ne in conseguenza. Sanitaria
Europea ad un'altra in Costantin
per la parte confidare in un
in un caso di questo mandato. In
ogni caso di rischio di opera il
governo ripulato di coloro di
la parte largamente accudite
dall'art. 12 del regolamento
alle convenzioni e stabilire in
uso di bisogno rigorose qua-

9 come a Roma e Messina

santuarie, e le provenienze, e dai
paesi infetti dal Colera Asiatico
e di quelle d'altre città per
la necessità.

La Commissione tuttavia crede
di insistere sulla necessità della
riservazione della Convenzione
Internazionale per non lasciare ap-
punto l'Art. 2. della Convenzione, e
72 del regolamento annesso, e ren-
dere obbligatori quei più efficaci
provvedimenti quarantenesi che
si applicano a quelle località in cui
si firmava la Convenzione per
non ad alcuni Commissari in possesso
il periodo di quarantena appropriato
a tutela pubblica entro il cui ter-
mine di cinque giorni ~~completi~~
completi di quarantena, ma
si sperava che il buon senso
avrebbe supplito all'obbligo, e
quel periodo sarebbe stato da tutti
i Governi segnalati e rispettato volunta-
riamente. Non solamente questa
intenzione uniforme, ma in fatti
tutti i Governi, ma l'averne una
volta dichiarate, da anzi molti
di essi violarono il disposto dell'
Art. 26 della Convenzione e della
il quale ~~obbligo~~ ^{senza dubbio} al primo
apparire di un caso di malattia
portabile, il dubbio della
Autorità Sanitaria in Capoluogo,
nel caso della maggior parte,

ad impedire gravanti salute della.
 E ben spero che l'esperienza di M. M.
 re questa prescrizione perche si
 faccia palese a tutti, che sono
 attivi, quindi per si vogliono in
 provveduto di cautela contro l'in-
 portazione di un catalogo le loro offi-
 cina oimanni distanti per se per
 acciò la più sollecita notizia del luogo
 dal quale viene quando si proce-
 si troppo tardi, e per di molti altri
 precauzione quando già le comu-
 nicazioni si fatte hanno avuto
 luogo per lungo tempo. Le dispo-
 sizioni di quest'articolo sono per
 se furono applicate in estate
 d'anni 1854, ~~1855~~ nel 1855, e nel 1856
 da parte autorità Sanitarie del
 Mediterraneo ^{di questi} ~~di questi~~ ^{di questi} ~~di questi~~
 quali aveva quell'età e in parte
 rispetto provvedimenti, se si veduto
 di legione le notizie ufficiali delle
 epistole del Colera, e altri ve-
 nisse dal primo capo, e intanto
 potibile nelle parti già come aveva
 per ^{oltre} ~~per~~ capi di colera nelle Isole
 Mediterranee.

Di alcuni giorni

Contro

I Le autorità Sanitarie allegati
 dalle Leggi e affidato il Super-
 intendente della salute pubblica
 considerino alla tutela la im-
 messa responsabilità, e per
 loro di loro, ed in questo
 argomento pensano, e non fanno

no alle sue le controversie
~~compiute~~ non mai definite, ma
definite in loro ai costumi.
La Commissione dopo di avere d'ipso
lungamente ed opporatamente queste idee
generali relative alla legge, ~~propose~~
di Santa Mathera, prima di
proporre ad esaminare le singole
disposizioni della legge ~~proposta~~
e non ~~discusse~~ ^{nella} ~~legge~~ del 30
luglio 1861 sulla Santa Mathera
debbero unanime di ~~essere~~ ~~proposta~~
alla approvazione della Camera
un ordine del giorno nel quale
si invitava il Ministero di pro-
ferire prontamente all'opera
del Parlamento un progetto ~~di~~ legge
per l'ordinamento del ~~territorio~~ ~~territorio~~ ~~territorio~~
~~territorio~~ ^{pubblico} ~~territorio~~, ~~considerando~~
già dicendosi le ~~proposte~~ ~~proposte~~ ~~proposte~~
proposte ~~una~~ ~~transizione~~, ~~ed~~ ~~di~~
appieno e ~~argenza~~ ~~opere~~
indispensabile ~~di~~ ~~esaminare~~ ~~il~~
servizio ~~territorio~~ ~~di~~ ~~ogni~~ ~~giorno~~ ~~di~~
valore ~~per~~ ~~la~~ ~~proposta~~ ~~di~~ ~~ogni~~ ~~giorno~~ ~~di~~
regio ~~di~~ ~~Santa~~ ~~Mathera~~, ~~e~~ ~~propone~~
dove ~~efficacemente~~ ~~la~~ ~~proposta~~
~~proposta~~ ~~la~~ ~~proposta~~ ~~verificarsi~~
della ~~proposta~~ ~~di~~ ~~metalli~~ ~~imponibile~~
~~proposta~~ ~~nei~~ ~~vani~~ ~~proposta~~ ~~proposta~~ ~~proposta~~
costo ~~del~~ ~~Mediterraneo~~.
La Commissione unanime
ritiene ~~che~~ ~~propone~~ ~~il~~ ~~proposta~~
particolare ~~di~~ ~~Santa~~ ~~Mathera~~

Le complete

introdurre in quelle provincie
 di sanità pubblica l'elemento del
 tutto come si era nei Congressi
 di sanità mantenuti reali dal
 la legge 30 giugno 1861, per le
 misure e più interopate appu-
 vedare alla salute pubblica de
 gli abitanti / capi delle varie
 città e provincie, ed a regolare i pro-
 vedimenti in modo che mentre effi-
 cacemente ~~preservano~~ ^{tuttele} la salute
 salute del popolo, anche il com-
 nor danno possibile al commercio.

Questo intento deve fin d'ora
 tutto ~~avvicinarsi~~ ^{avvicinarsi} al Consiglio
 sanitario provinciale, il sindaco del
 tutto principale della provincia
 secondo la clausola fatta in
 legge dei parti capi e di dire
 Congressi provinciali deppio a
 quest'ufficio dal Consiglio Comandante
 amministrativo, i quali avranno
 tutto. Intervengono per l'obbedienza
 del Consiglio sanitario provinciale
 come è disposto dal Ministero anche
 il capitano della Guardia di Com-
 mercio, il capitano del distretto provin-
 pale della provincia, i quali
 avranno fatto il tutto in fatto.
 La Commissione, che anche il
 Consiglio Superiore di Sanità
 ora ne deve occuparsi degli
 affari della sanità mantenuta
 del Regno sarà ampliata

l'Agente della Dogana

e modificato dal Governo in tutto
il concetto dal quale ha infer-
mato le modificazioni da pro-
porre da noi proposte ai rispetti
territoriali comunali.

Veramente conveniente di con-
lasciare all'arbitrio dei Prefetti
di designare i funzionari ai
quali venissero affidate il pri-
mo di Santa Maria mantenne nei posti
e solo nei quali non fosse ufficio
di Santa con impiegati proprii.
Secondo il ^{quadro} concetto di affidare agli
ufficiali di Santa la tutela delle
pubbliche, il Sindaco in ogni comune
che ha nel suo territorio sub-
teraneo è quello che può disporre
e questo ufficio in maggiore
gli capi pubblici, e sotto la sua
dipendenza gli agenti doganali
che si trovano in tutti gli stati
ove le navi passano in qualche
modo approdate.

8240

In questo modo pare farsi evitare
i possibili conflitti di giurisdiz-
ione nella Santa che nell'anno
dopo produrre gli inconvenienti
tutti deplorati, per le infor-
mità di direzione, e rispetto
agli ordini che verranno dati
ed eseguiti dalla autorità an-
nunciata in eletto.

La Commissione opinò l'incarico

Giambar



La Commissione opinò concordemente ¹⁶¹

mente di approvare l'articolo del
 progetto Ministeriale per le norme
 nelle facoltà del Ministro dell'Interno
 quella di pubblicare il Regola-
 mento e l'applicazione della
 proposta legge, e quindi, in ogni
 fine esse invole qualunque
 dichiarazione in proposito. Ma
 se proprio si intende con
 quella dichiarazione di aver
 ve al Ministro il potere di in-
 nire nel regolamento di applica-
 re alterare, supplementare
 la legge, allora si suppone
 dentro ad a tutti i Compro-
 mi è sembrato opportuno di
 preoccupare l'incoscienza
 lamentata di veder variare
 le disposizioni delle leggi, e
 fine quasi delle norme per
 mezzo dei relativi regolamenti
 interpretando nel vero senso il
 mandato ricevuto dal Parlamento
 di compilare il regolamento
 per mettere in esecuzione la
 legge, non un di variarla
 o modificarla.

In fine la Commissione con-
 ventemente alla deliberazione
 già accennata, unanime
 si propose prima di proporre
 alla Camera della legge
 di invitare il Ministro a
 presentare, altrettanto in

progetto di legge sulla
pubblica per moribonda, e intesa
de riunire tutte le disposizioni
contenute in varie leggi, e decreti emanate
in proposito in varie epoche dal
1832 in poi.
Questo invito ha per conseguenza
fornuto nel seguente ordine del
giorno al quale, per le varie
reti, e altri sussidii, come già
accordate alla legge che vi
proponevamo.

Ordine del giorno

La Camera confidando che
il Ministero Sanuzieria la legge a preferire
interrogando peritose del 1852
e convegere le varie disposizioni
circa la durata della quarantina
delle malattie imperitabili
proponendo il progetto di legge
per il riordinamento del servizio
pubblico, e consentendo ai principi
effetti in questa relazione, per
a tutto la legge proposta.

Salvagnoli, relatore.

Progetto del Ministero

Art. 1.

Le direzioni di sanità marittima ed i Consigli sanitari stabiliti cogli articoli 3 e 4 della legge 30 giugno 1861, n° 64, sono aboliti.

Art. 2.

Nelle provincie, i cui limiti fanno parte del litorale del regno, i prefetti assumono nelle rispettive loro giurisdizioni le funzioni dei direttori di sanità marittima, sotto la dipendenza del Ministero dell'interno.

Art. 3.

Nelle stesse provincie le funzioni dei Capitani colla presente legge saranno adempiute dai Consigli provinciali creati colla legge di supplemento (allegato C della legge 20 marzo 1865) all'intervento del sindaco della città presidente della Camera di commercio del porto più importante della provincia, principale delle dogane.

Art. 4.

di essere agenti di sanità marittima i capitani di porto e gli ispettori di sanità, di cui è cenno nell'articolo 5 della legge 30 giugno 1861 sovraccitata.

Art. 5.

di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Napoli, Castellamare, Ancona, Brindisi, Trapani e Girgenti, tutti sotto la immediata dipendenza dell'amministrazione provinciale uffici di sanità propri. I quali uffici potranno essere temporaneamente dal Governo in altri porti quando il bisogno ne occorra. I rimanenti saranno agenti di sanità ma-

Alleg. 10

Progetto della Commissione

Art. 1.
Identico al progetto.

Art. 2.

Identico al progetto.

Art. 3.

Nelle stesse provincie le funzioni dei Consigli provinciali creati colla presente legge saranno adempiute dai Consigli provinciali creati colla legge del 20 marzo 1865 n° 2248, con l'aggiunta del sindaco del comune o vice sindaco il quale è presidente della Camera di commercio del porto principale della provincia prendendo la designazione fatta colla legge di supplemento e di due consiglieri provinciali designati dall'Assemblea provinciale amministrativa.

Art. 4.

Atterquando il Consiglio dovrà essere convocato per gli affari che interessano la sanità marittima saranno chiamati ad intervenire all'Adunanza il Capitano di porto, il Vice Capitano di porto, il Sindaco della Camera di Commercio, l'Agente delle Dogane, ed il Capitano del porto principale della provincia.

Art. 5.

Nei porti di Genova, Savona, Livorno, Cagliari, Porto Ferrajo, Napoli

Modificando gli art. 7. e 11. della Legge n. 20
 Marzo 1868 sarà protetto lo seguente
 disegno art. 7.

Nelle Province il numero dei Consiglieri sarà
 di 10 ordinari e quattro straordinari.

Art. 11.

Il Presidente e di membri del Consiglio Provinciale,
 Vice-presidente, e di membri dei Consigli Provinciali di Sanità saranno nominati dal Re
 e gli altri due saranno Consiglieri Provinciali
 amministrativi nominati dal Consiglio amministrativo rispettivo.

Il Vice-presidente e di membri dei Consigli Provinciali
 di Circondario saranno nominati dal Ministero dell'Interno
 sentito il Prefetto

Art. 12.

Allorché il Consiglio Provinciale di Sanità dovrà
 occuparsi di affari che interessano la Sanità marittima
 saranno chiamati ad intervenire
 alle adunanze y dare il loro parere, il
 Sindaco del Capo luogo, il Capitano della
 Comanda di commercio, l'agente della Dogana
 ed il Capitano del porto principale della
 Provincia.

l. 2.ª alinea 2

~~Art. 9.º~~
~~Regione~~
~~Comune~~
~~Indice~~
9.
~~Indice~~

Ne gli stabilimenti farmaceutici di Sanità
marittima ~~per~~ l. dipendenza del Prefetto et
Sindaco di Comune - ~~impiegati provinciali~~
~~comunali da designare dal Prefetto, di~~
~~impiegati di detto funzionari, ed impiegati~~
~~per~~ ~~designare~~ ~~per~~ ~~la~~ ~~di~~ ~~stabilire~~ ~~il~~ ~~designa~~
~~nel~~ ~~territorio~~ ~~e~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~servizio~~
~~territorio~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~per~~ ~~il~~ ~~servizio~~
Prefetto -

nel cui territorio neutra il litterale
e fatto di lui ordine il servizio sanitario
forn fatto da agenti di seguito del Prefetto

M. G. B.

Appendice alla Storia della
Civiltà - confite di deputati -
Consiglieri, De Blasi, De Biasi, De
Vasiani, Perotto, Ricci, Vignone
Pavella, Salvagnoli, Regatta

Impronta del 20 Aprile 1888

1

Articoli del progetto di legge
relativo alle nomine della Commissione

Art. 3.

I Consigli provinciali ordinari
contemplati dall'art. 7 della
Legge 20. Mayo 1861, ~~22~~ 24
saranno in numero di otto,
due dei quali dovranno essere
Consiglieri provinciali ^{nominati} ~~designati~~
dal Consiglio provinciale ^{ordinario}.



*Sulla proposta del Ministro dell'Interno
Abbiamo autorizzato ed autorizziamo lo stesso Mi-
nistro a presentare al Parlamento il progetto di legge
unito al presente Decreto diretto a modificare alcune
disposizioni della legge 30 Giugno 1861. n. 64. sul servizio
della Sanità Marittima nel senso di abolire le Divi-
sioni di Sanità Marittima ed investire i Prefetti del-
le loro attribuzioni, incaricandoli di sostenere la discus-
sione innanzi al Parlamento medesimo.*

Dato a Firenze addì 25. Gennaio 1866.

A large, flowing cursive signature, likely of the King Vittorio Emanuele II, written in dark ink.

Chianci